

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

-----

## COMUNICATO UFFICIALE N. 201/A

### ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FASE FINALE DEL CAMPIONATO NAZIONALE "DANTE BERRETTI" 2004/2005

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta della Lega Professionisti Serie C che, in considerazione delle particolari esigenze della manifestazione, chiede un provvedimento di abbreviazione dei termini per la fase finale del Campionato Nazionale "Dante Berretti" 2004/2005;
- ritenuto che la necessità di una rapidità temporale impone l'emanazione di un particolare provvedimento;
- visto l'art. 29, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

l'emanazione del seguente provvedimento di abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare, con riferimento esclusivo alle gare valide per la fase finale del Campionato Nazionale "Dante Berretti" 2004/2005, organizzato dalla Lega Professionisti Serie C:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo sostituto della Lega Professionisti Serie C il primo giorno non festivo successivo alla data di effettuazione delle gare;
- gli eventuali reclami, a norma dell' art. 24 comma 5 lett. b), comma 7 lett. b) e comma 9 lett. b) C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la sede della Lega Professionisti Serie C entro le ore 12.00 del primo giorno non festivo successivo alla data di effettuazione della gara;
- il relativo Comunicato Ufficiale sarà pubblicato nello stesso primo giorno non festivo successivo alla data di effettuazione della gara;
- gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare avverso le decisioni del Giudice Sportivo dovranno pervenire o essere depositati presso la Sede della Lega Professionisti Serie C entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista. L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire proprie deduzioni presso la Sede della stessa Lega Professionisti Serie C entro le ore 16.00 dello stesso giorno, oppure potrà esporle in sede di discussione di gravame;

- la Commissione Disciplinare esaminerà il reclamo, lo discuterà e deciderà nello stesso primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale nel medesimo giorno.

L'inoltro dei reclami sia al Giudice Sportivo che alla Commissione Disciplinare (fax n. 055.367461), l'invio degli stessi alle eventuali controparti e la produzione di controdeduzioni potranno avvenire anche mediante telefax, salvo l'onere di comprovare dinanzi alla Commissione Disciplinare, l'invio alle controparti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MARZO 2005

IL SEGRETARIO  
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE  
Franco Carraro